Comunicazione Black list 2016 (anno 2015)

Gentile cliente,

di seguito le indicazioni relative alla comunicazione black list.

Soggetti obbligati
L'adempimento grava sui soggetti passivi IVA (titolari di partita IVA) che hanno posto in essere cessioni di beni e prestazioni di servizi il cui ammontare complessivo annuo è superiore ad euro 10.000; quest'ultimo importo corrisponde alla somma di tutte le operazioni effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di tutti gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui al D.M. del 04/05/1999 e al D.M. del 21/11/2001.

Soggetti esclusi

- Soggetti che effettuano operazioni esenti IVA, purché si avvalgano della dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36-bis DPR 633/1972;
- Soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed assimilate;
- Soggetti che aderiscono al regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000), al regime dei minimi (D.L. 98/2011) o al nuovo regime forfetario (L. 190/2014).

Operazioni da comunicare

- Cessioni e acquisti di beni, prestazioni di servizi rese e ricevute intercorse con operatori economici localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, soggette ad IVA (imponibili, non imponibili, esenti) oppure non soggette perché carenti del requisito della territorialità;
- Scambi di beni e le prestazioni di servizi che il soggetto passivo in Italia realizza nei confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese Black list qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato;
- Operazioni effettuate da un soggetto passivo residente in Italia nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata.

Operazioni escluse

- Gli scambi di beni non soggetti ad IVA;
- Cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra

nell’attività propria dell’impresa purché di costo unitario non superiore ad euro 50;
- Cessioni di campioni gratuiti di modico valore.

ELENCO PAESI / TERRITORI BLACK LIST

Alderny
Andorra
Anguilla
Antigua
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Barhein
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei
Costarica
Dominica
Ecuador
Emirati Arabi Uniti
Filippine
Gibilterra
Mauritius
Grenada
Guatemala
Kiribati – Ex Isole Gilbert
Libano
Liberia
Liechtestein
Macao
Maldive
Malesia
Monaco
Montserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia Francese
Saint Kitts e Nevis
Salomone
Saint Lucia
Sanit Vincent e Granadine
Sant’Elena
Sark (Isole del Canale)
Seychells
Guemsey (Isole del Canale)
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Turks e Caicos
Isole Vergini Britanniche
Isole Vergini Statunitensi
Jersey (Isole del Canale)
Gibuti (Ex Afar e Issas)
Singapore
Svizzera
Taiwan
Tonga
Tuvalu (Ex Isole Ellice)
Uruguay
Vanuatu

PAESI RECENTEMENTE ESCLUSI DALLA BLACK LIST

Angola, Giamaica, Kenia, Portorico: Non sono più considerati “black list”,le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detti Stati sono escluse dalla comunicazione Black list a decorrere dalle operazioni effettuate dal 26/05/2015;

Lussemburgo: Non è più considerato “black list”, le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato sono escluse dalla comunicazione Black list a decorrere dalle operazioni effettuate dal 07/01/2015;
San Marino: Non è più considerato “black list”, le operazioni effettuate con soggetti residenti/aventi sede in detto Stato sono escluse dalla comunicazione Black list a decorrere dalle operazioni effettuate dal 11/03/2014 fermo restando che gli acquisti di beni soggetti ad inversione contabile da parte dell’acquirente nazionale devono essere indicati nel quadro SE del modello polivalente

Sanzioni
L’omissione della comunicazione black list, oppure l’esposizione nella stessa di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000 elevata al doppio pertanto da Euro 500 a Euro 4.000 per ciascuna infrazione.
Si segnala che è riconosciuto al contribuente la possibilità di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso.

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE DATI AGGREGATI	**Operazioni con paesi black list (quadro BL):** – operazioni nei confronti di Paesi con fiscalità privilegiata (black-list) **In relazione alle operazioni black list sono da indicare le seguenti informazioni**: – periodo di riferimento (nel frontespizio); – cognome, nome, data di nascita, comune e Stato estero di nascita della controparte persona fisica. La Provincia estera di nascita è rappresentata dalla sigla ‘EE’; – denominazione, città estera della sede legale, Stato e indirizzo estero della sede legale per la controparte persona giuridica; – il Codice identificativo IVA della controparte estera non è obbligatorio. **Con riferimento alle operazioni attive e, in sequenza, alle operazioni passive, distinte in cessioni di beni e prestazioni di servizi**: – importo e imposta complessivi delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; – importo complessivo delle operazioni non soggette ad IVA; – importo e imposta complessivi delle note di variazione. **Per la comunicazione delle operazioni con soggetti non residenti e per gli acquisti di servizi da non residenti in forma aggregata**, occorre comunicare le stesse informazioni anagrafiche previste nella parte superiore del quadro.	
	Criterio di emissione e ricezione del documento	**Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.**

ELEMENTI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE ANALITICA	**Operazioni con non residenti Quadro FN**	– Persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato del domicilio, codice identificativo IVA. – Soggetti diversi dalle persone fisiche: denominazione, ragione sociale e sede legale (Città, Stato, indirizzo). – Dati contabili: – data emissione documento/fattura; – data registrazione fattura; • Alternative – numero fattura (se documentata da fattura), noleggio, imponibile/ importo, imposta.
	Criterio di registrazione	Nell'individuazione degli **elementi informativi da trasmettere si deve fare riferimento**: – alla data di registrazione **in contabilità** (artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 633/1972); – in mancanza, al momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 D.P.R. 633/1972).